

**CEP S.p.A.**

(Consorzio Enti Pubblici)

## STATUTO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./G.M. n. 15 del 28/04/2016

1 Segretario Comunale



Segretario Generale

F.to *Dot.ssa Giosy Pierpaola Tomasello*

## **TITOLO I**

### **Costituzione, sede, durata, oggetto**

#### **Art. 1 Costituzione e denominazione**

1. A seguito di trasformazione del Consorzio Ecologico Prenestino (CEP), ai sensi dell'art. 115 d.lgs. 267/2000, è costituita una società per azioni denominata CEP S.p.A - Consorzio Enti Pubblici - a totale capitale pubblico locale, interamente versato.
2. La Società è soggetta alla direzione e coordinamento da parte degli Enti locali soci.
3. Per i fini di cui al precedente comma, gli Enti Locali soci adottano un regolamento comune per disciplinare i rapporti tra gli stessi Enti Locali e la Società. Il regolamento è modificabile solo previo espresso consenso di almeno il 70% del capitale rappresentato dagli Enti Locali soci.

#### **Art. 2 Sede**

1. La Società ha sede legale in 00036 Palestrina (Rm).
2. L'Organo di Amministrazione può trasferire la sede legale della Società in altro luogo, purché nell'ambito del territorio degli Enti Locali soci.
3. L'Organo di Amministrazione può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

#### **Art. 3 Durata**

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2060.

#### **Art. 4 Oggetto**

1. La Società ha per oggetto:
  - a) la gestione delle funzioni e delle attività connesse alla riscossione delle entrate comunali, ivi comprese le sanzioni amministrative, e i servizi tecnico-amministrativi accessori alle attività di natura catastale, nonché concernenti attività edilizio/urbanistiche ed espropriative e patrimoniali;
  - b) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di pubblica illuminazione e delle luminarie cimiteriali, ivi incluse le attività relative all'acquisto di energia;
  - c) la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti ad energia alternativa (eolica, fotovoltaica, etc.), nonché lo studio e la realizzazione di progetti/programmi di risparmio energetico e l'acquisto e approvvigionamento di energia per conto degli Enti locali soci;

- d) la gestione e l'ottimizzazione degli impianti termici a fonte energetica tradizionale;
  - e) la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, compreso l'incasso dei corrispettivi e i servizi di vigilanza;
  - f) la gestione dei servizi cimiteriali;
  - g) la gestione delle farmacie comunali.
2. La Società è tenuta, ai sensi di legge, a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al precedente comma prevalentemente per conto degli Enti Locali soci.
3. Il Collegio Sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, la misura del fatturato annuo realizzato dalla Società, nell'anno precedente, per i servizi e le attività svolti per conto degli Enti Locali soci.
4. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, incluse le prestazioni di garanzie, ritenute utili e necessarie.
5. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti i servizi gestiti.

## TITOLO II

### Capitale sociale, trasferimento di azioni, obbligazioni, patrimoni destinati

#### Art. 5 Capitale sociale

1. Il capitale sociale è stabilito in € 120.000,00 (centoventimila) ed è rappresentato da n. 12.000 (dodicimila) azioni ordinarie di valore nominale di € 10,00 (eurodieci) ciascuna.
2. Il capitale sociale può essere sottoscritto e posseduto esclusivamente da Enti Locali.
3. Gli Enti Locali soci possono effettuare finanziamenti alla Società, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai possessori uguali diritti.
5. La qualità di azionista comporta la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente statuto, oltre all'elezione del domicilio nel luogo risultante dal libro dei soci.
6. La Società non è obbligata ad emettere titoli azionari, ne tantomeno certificati provvisori.

#### Art. 6 Variazioni del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e del presente statuto.

2. In sede di aumento del capitale sociale – salvo diversa deliberazione dell'Assemblea - gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale stesso.

3. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione è fissato dall'Assemblea, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.2441 del codice civile.

#### **Art.7 Trasferimento di azioni: diritto di prelazione**

1. Le azioni, le obbligazioni convertibili e i diritti di opzione di cui all'art.2441 del codice civile sono trasferibili solo ad Enti Locali soci o ad altri Enti Locali che affidino alla Società la gestione dei servizi pubblici di cui all'art. 4.

2. Gli atti di trasferimento di azioni ordinarie posti in essere in violazione del precedente comma 1 sono inefficaci nei confronti della Società e non possono essere iscritti nel libro soci.

3. Per "trasferimento per atto tra vivi" delle azioni s'intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

4. L'Ente Locale socio che intenda trasferire ad altri Enti Locali, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni dovrà darne previa comunicazione all'Organo di Amministrazione, con raccomandata a.r., specificando il numero delle stesse che intende trasferire, l'Ente o gli Enti Locali disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento.

5. L'Organo di Amministrazione provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli Enti Locali soci offrendo loro in prelazione le suddette azioni.

6. Gli Enti Locali soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r., indirizzata all'Organo di Amministrazione la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita.

7. L'Organo di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti gli Enti Locali soci, a mezzo di raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione.

8. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Enti Locali Soci, le azioni saranno attribuite ai medesimi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.

9. Qualora nessun Ente Locale socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ai sensi del comma 1

ad altri Enti Locali, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta già formulata agli azionisti.

#### **Art. 8 Trasferimento di azioni: clausole di gradimento**

1. Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti d'opzione inerenti ad altri Enti Locali non soci, non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo gradimento dell'Organo di Amministrazione.
2. L'Organo di Amministrazione è tenuto ad acquisire specifica autorizzazione dell'Assemblea prima di esprimere il gradimento.
3. L'Organo di Amministrazione dovrà comunicare all'Ente Locale socio offerente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equivale ad accettazione tacita.
4. Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della Società e degli Enti Locali soci e non può essere annotata sul libro soci.
5. In caso di mancato gradimento è riconosciuto all'alienante il diritto di recesso.

#### **Art. 9 Obbligazioni**

1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche non convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.
2. Le obbligazioni convertibili e non convertibili potranno essere trasferite solo agli Enti Locali soci o ad altri Enti Locali che affidino alla Società l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'art.4.
3. Alle obbligazioni convertibili si applicano le clausole del presente statuto relative al trasferimento delle azioni.

#### **Art. 10 Patrimoni destinati ad uno specifico affare**

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. codice civile.
2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo di Amministrazione previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI**

##### **Art. 11 Organi della Società**

1. Sono organi della Società:
  - a) l'Assemblea;
  - b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Collegio Sindacale

##### **Art. 12 Assemblea: convocazione**

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e dal presente statuto.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata dall'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano. Tali peculiari esigenze dovranno essere di volta in volta riscontrate con apposita deliberazione dell'Organo di Amministrazione entro il termine ordinario di quattro mesi.
3. L'Assemblea è, inoltre, convocata ogni volta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale o, in difetto, dal Collegio Sindacale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se l'Organo di Amministrazione, o in sua vece, il Collegio Sindacale non provvede, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dei soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.
4. La convocazione dell'Assemblea, nella quale devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, deve essere comunicata ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.
5. L'Amministratore Unico o, se nominato il Consiglio di Amministrazione, il Presidente dello stesso, trasmette l'avviso di convocazione a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica, al domicilio dei componenti il Collegio Sindacale.
6. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere

riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima, secondo i termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

7. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore Unico o, se nominato, il Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei relativi componenti, nonché la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi.

8. Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono essere tenute anche in videoconferenza o in tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, il tutto in modo tale da garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

9. Le Assemblee speciali sono regolate dalle disposizioni di legge.

### **Art. 13 Assemblea ordinaria: competenze**

1. L'Assemblea ordinaria esercita i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina e revoca i componenti del Collegio Sindacale, eleggendo tra loro il Presidente;
- e) fissa, nei limiti previsti dalla legge, il compenso spettante all'Amministratore Unico, al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ove nominati, nonché al Presidente ai componenti del Collegio Sindacale, tenuto conto, in quest'ultimo caso, di quanto previsto dal successivo art. 23, comma 4;
- f) delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, i componenti del Collegio Sindacale e i liquidatori, ivi incluse la rinuncia e la transazione su dette azioni;
- g) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- h) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;

- i) delibera ex art. 2446, comma 1, del codice civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
- l) delibera sulle autorizzazioni all'Organo di Amministrazione, di cui al successivo articolo 20;
- m) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

#### **Art. 14 Assemblea straordinaria: competenze**

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- b) sulla nomina e sostituzione dei liquidatori, sulla determinazione dei relativi poteri, nonché sulla revoca dello stato di liquidazione;
- c) sull'emissione di obbligazioni;
- d) sulla proroga o lo scioglimento della Società;
- e) su ogni altra materia prevista dalla legge.

#### **Art. 15 Partecipazione e rappresentanza nell'Assemblea**

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti al libro dei Soci.
2. I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile. La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.
3. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il Socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società ai sensi dell'art. 2373 del codice civile.

#### **Art. 16 Funzionamento dell'Assemblea**

1. Salvo che non venga nominato un apposito Presidente, l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, se nominato il Consiglio di Amministrazione, dal Presidente dello stesso o da chi fa le veci di questo.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dai Soci intervenuti all'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.
3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario.

4. Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono palesi e si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.

5 L'Assemblea, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro intervenuto, può procedere alla nomina di due scrutatori.

#### **Art. 17 Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione**

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, ivi compreso il Presidente.

2. L'Amministratore Unico e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea anche tra non Soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni vicarie.

4. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e dall'art. 1, comma 734 della l. 27 dicembre 2006, n. 296.

5. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione va resa al Vice Presidente, ove nominato, e al Presidente del Collegio Sindacale. Se la decadenza riguarda l'Amministratore Unico, la comunicazione va resa al Presidente del Collegio Sindacale.

6. La durata dell'Organo di Amministrazione è stabilita, di volta in volta, dall'Assemblea all'atto della nomina e, comunque, per un massimo di 3 (tre) esercizi. L'Organo di Amministrazione scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. L'Amministratore Unico e i componenti del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

7. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal

Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 18 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove, purché nel territorio dei Comuni soci, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio medesimo o dal Collegio Sindacale.
2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata R.R. da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e componente del Collegio Sindacale; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma, telefax o posta elettronica spediti almeno 24 ore prima. A tal fine il Presidente verificherà che tutti gli Amministratori e i componenti del Collegio Sindacale abbiano ricevuto l'avviso.
3. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i componenti del Collegio Sindacale in carica.
4. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.
5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
6. Le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della votazione; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta; i Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.
7. Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal Consiglio stesso.

#### **Art. 19 Poteri dell'Organo di Amministrazione**

1. Spetta all'Organo di Amministrazione il compito di gestire la Società secondo le previsioni e i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea. A tale fine l'Organo di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.
2. L'Organo di Amministrazione delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:

- a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea;
  - b) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili.
3. L'Organo di Amministrazione controlla la regolarità della gestione della Società. Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione e attua le deliberazioni di questo.

#### **Art. 20 Autorizzazioni dell'Assemblea**

1. I seguenti atti dell'Organo di Amministrazione sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea:
- a) relazione previsionale e programmatica, contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio;
  - b) tariffe per la fruizione di beni e servizi elaborate sulla base della disciplina generale deliberata dai Consigli degli Enti Locali soci;
  - c) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;
  - d) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda;
  - e) operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a € 1.000.000,00;
  - e) gradimento al trasferimento di azioni, di cui al precedente art.8;
  - f) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, di cui al precedente art.10;
  - g) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile.
2. L'Assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dall'Organo di Amministrazione.
3. Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli Enti Locali soci lo schema dell'atto dell'Organo di Amministrazione sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati.
4. L'Assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione.
5. L'Organo di Amministrazione informa gli Enti Locali soci, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato.
6. Gli Enti Locali soci, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, ove ritengano che la Società non ha eseguito o non sta eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

7. L'Organo di Amministrazione che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, adotta, entro il termine di 15 giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti Locali soci.

#### **Art. 21 Rappresentanza legale della Società**

1. L'Amministratore Unico o, se nominato il Consiglio di Amministrazione, il Presidente dello stesso, ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. In caso di impedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito dal Consigliere a ciò designato.

#### **Art. 22 Amministratore Delegato, Direttori e Procuratori**

1. È facoltà dell'Organo di Amministrazione individuare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato.
2. L'Organo di Amministrazione può, altresì, nominare, anche tra persone estranee al Consiglio stesso, un Direttore Generale, Direttori preposti a singoli rami di attività, Procuratori speciali e mandatari in genere per specifici atti o categorie di atti.
3. Tutte le nomine devono prevedere poteri, durata e compenso ai sensi di legge.
4. L'Amministratore Delegato, il Direttore Generale e i Direttori preposti a singoli rami di attività devono possedere comprovate attitudini e specifiche esperienze professionali a livello manageriale.
5. All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ai Direttori preposti a singoli rami di attività, ai Procuratori speciali e ai mandatari, di cui ai commi precedenti, qualora nominati, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

#### **Art. 23 Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge ed eletti dall'Assemblea.
2. Al Collegio Sindacale spetta, ex art.2409 bis del codice civile, comma 3, il controllo contabile della Società.
3. Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate dagli artt.2403 e ss. del codice civile.
4. Il compenso dei componenti del Collegio Sindacale è stabilito dall'Assemblea applicando le tariffe professionali in vigore.
5. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I componenti del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

## TITOLO IV

### ASPETTI CONTABILI E FINANZIARI. DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 24 Bilanci ed utili**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; l'Organo di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.
2. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti, al miglioramento dei servizi affidati alla Società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
3. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione.
4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.

#### **Art. 25 Diritto di recesso**

1. Gli Enti Locali possono esercitare il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, per reiterate violazioni da parte della Società delle disposizioni recate dai contratti di servizio relative alle modalità di erogazione dei servizi ad essa affidati nell'ambito territoriale di competenza del singolo Ente Locale.
2. Per tutto ciò che concerne i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso e il procedimento di liquidazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2437 e seguenti del codice civile.
3. L'esercizio del diritto di recesso comporta la cessazione dell'affidamento dei servizi pubblici che sono stati dati in gestione alla Società da parte dell'Ente Locale socio recedente.

#### **Art. 26 Scioglimento e liquidazione**

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri e i compensi.

**Art. 27 Disposizione generale**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

**Art. 28 Foro competente**

1. Per ogni controversia il foro competente è quello di Tivoli.